



# Città di Eraclea

Città metropolitana di Venezia



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 26 DEL 13/02/2024

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO N. 1/2024 AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024/2026. SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO: SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2024/2026.**

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **treddici** del mese di **Febbraio** alle ore **14:40**, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione della presente deliberazione, risultano presenti:

cognome e nome	carica	presente
ZANCHIN NADIA	Sindaco	SI
ZERBINI LUCA	Vice Sindaco	SI
BORGHILLI ILARIA	Assessore	SI
ONGARO ROBERTO	Assessore	SI
VETTORE MICHELA	Assessore	SI
RIDOLFI ERNESTO	Assessore	SI

**Totale Presenti 6 Totale Assenti 0**

Presiede la seduta il **Sindaco Nadia Zanchin**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale Dr.ssa Ilaria Piattelli**.

Il Presidente, essendo legale il numero degli intervenuti, dichiara valida l'adunanza per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO N. 1/2024 AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024/2026. SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO: SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2024/2026.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Richiamati:**

- il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2021, n.113 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia” che, all’art. 6, comma 1, prevede che entro il 31 gennaio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, adottino il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), di durata triennale, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 24 giugno 2022, “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”;
- il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132 del 30 giugno 2022 “Regolamento recante definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione” in base al quale *“Il Piano integrato di attività e organizzazione elaborato ai sensi del presente decreto assicura la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto”*;

**Considerato:**

- che il D.P.R. 24 giugno 2022 n. 81, con il quale è stato approvato il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, all’art.1, comma 1, prevede, per i comuni con più di 50 dipendenti, la soppressione dei seguenti adempimenti, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO):
  - 1) Piano dei fabbisogni di personale, di cui all’art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-ter, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
  - 2) Piano delle azioni concrete, di cui all’art. 60 bis, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165;
  - 3) Piano della performance, di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) e comma 1-ter, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
  - 4) Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all’art. 1, commi 5, lett. a) e 60, lett. a), legge 6 novembre 2012, n. 190;
  - 5) Piano organizzativo del lavoro agile, di cui all’art. 14, comma 1, legge 7 agosto 2015, n. 124;
  - 6) Piano di azioni positive, di cui all’art. 48, comma 1, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198;disponendo che, per le Amministrazioni tenute alla redazione del PIAO, tutti i richiami ai piani sopra elencati – ed ai connessi adempimenti – sono da intendersi riferiti alla corrispondente sezione del PIAO e quindi alla sua approvazione e che il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e il piano della performance di cui all’art. 10 del D.lgs. n. 150/2009, sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione;
- che il D.M. n. 132/2022, stabilisce all’art. 7, comma 1, che *“Ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all’articolo 1, comma 3, del decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del*

**Richiamata** la propria precedente deliberazione n. 20 del 01/02/2024, esecutiva a termini di legge, con cui è stato approvato il PIAO 2024/2026;

**Viste** le *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche”* emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 08/05/2018;

**Rilevato** che le suddette Linee di indirizzo prevedono che *“Il PTFP si sviluppa, come previsto dall’articolo 6 citato, in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale. L’eventuale modifica in corso di anno del PTFP è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata. Resta ferma la necessità del rispetto delle procedure e dei criteri previsti, nonché delle presenti linee di indirizzo”*;

**Evidenziato** che:

- le richiamate linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale hanno definito il concetto di superamento del concetto tradizionale di “dotazione organica”, per effetto del quale il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all’individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l’organizzazione degli uffici, la “dotazione organica” non deve essere più espressa in termini numerici, ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima rappresentato dal limite imposto dall’art. 1, comma 557, con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 come disposto dall’art. 1, comma 557- quater della L. n. 296/2006, introdotto dall’art. 3 del D. L. n. 90/2014;
- nell’ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati;
- sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti necessari nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;
- nel piano triennale dei fabbisogni di personale dovranno essere altresì indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;
- la somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge;

**Visto** l’art. 33, comma 2 del cosiddetto “Decreto Crescita”, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali;

**Visto** il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020;

**Dato atto** che il Comune di Eraclea risulta essere un ente virtuoso in quanto il rapporto spese di personale/media entrate correnti al netto del FCDE, calcolato come indicato all’articolo 2 del D.M.

17/03/2020, è pari al 19,52% ed il valore soglia di cui all'articolo 4 dello stesso D.M. prevede per la fascia demografica cui appartiene l'Ente, un rapporto pari al 27,00%;

**Accertato** che il valore calmierato, ossia la percentuale massima annuale di incremento del personale in servizio, applicabile in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024 di cui all'articolo 5 del D.M. 17/03/2020, con riferimento alla fascia demografica di appartenenza dell'Ente, risulta pari ad € 2.601.881,10 per l'anno 2024;

**Ritenuto**, per quanto sopra, di modificare il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2024/2026 per effetto di nuove e diverse valutazioni connesse con gli obiettivi dell'Amministrazione e con l'evoluzione dinamica della consistenza del personale, che rende necessaria la revisione della programmazione triennale approvata con la deliberazione di G.C. n. 20/2024;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 06/02/2024 avente ad oggetto "*Ridefinizione struttura organizzativa. Valutazione degli incarichi di Elevata Qualificazione – Determinazione retribuzione di posizione e di risultato*" con la quale è stata ridefinita la struttura organizzativa dell'Ente limitatamente all'Area Servizi al Cittadino, dividendo la suddetta area in due nuove aree distinte per materie omogenee;

**Verificata** la necessità, alla luce della ridefinizione della struttura organizzativa dell'Ente di cui sopra, di dover procedere alla copertura degli incarichi di Elevata Qualificazione presso le due nuove aree istituite, Area Servizi al Cittadino e Area Politiche sociali e Turismo, tenuto conto del contingente di personale in servizio e degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

**Ritenuto**, pertanto, di modificare il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2024/2026 come da allegato A) PIAO 2024/2026 Sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2024/2026 – prima modifica, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

**Dato atto** che:

- il valore complessivo della spesa di personale risulta alla data odierna pari ad € 2.272.358,16 per l'anno 2024, € 2.240.916,78 per l'anno 2025 e € 2.229.323,78 per l'anno 2026;
- il valore soglia ex art. 33 del D.L. n. 34/2019 è pari ad € 2.601.881,10;
- la previsione di spesa di personale nel bilancio di previsione esercizi 2024/2026 rispetta l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della L. n. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D. L. n. 90/2014:
  - € 2.119.074,49 valore medio di riferimento del triennio 2011/2013;
  - € 2.092.138,92 previsione di spesa di personale per l'anno 2024;
  - € 2.117.339,90 previsione di spesa di personale per l'anno 2025;
  - € 2.117.243,60 previsione di spesa di personale per l'anno 2026;

**Preso atto** che il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale di cui al presente provvedimento è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2024/2026 e successive variazioni, compatibilmente con i limiti in materia disposti dalla normativa vigente;

**Visti:**

- l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui "*A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione*

*complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”;*  
- l'art. 33 comma 2 del D. L. n. 34/2019 convertito dalla Legge 58/2019, secondo cui “*i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione”;*

**Acquisito** il parere del Revisore Unico del conto sul Piano Triennale del Fabbisogni di Personale 2024/2026 del Comune di Eraclea, come risulta dal documento allegato B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

**Considerato** che ai sensi dell'art. 4, comma 5, del CCNL 2019-2021, con nota prot. n. 2800 del 06.02.2024, è stata data preventiva informazione ai soggetti sindacali;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 e art 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, come da allegati fogli che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge,

## **DELIBERA**

**1. DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa che si danno qui per integralmente riportati, l'aggiornamento n. 1/2024 al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026: SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO: Sottosezione di programmazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2024/2026 già approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 01/02/2024, come da allegato A) PIAO 2024/2026 Sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2024/2026 – prima modifica, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

**2. DI DARE ATTO** che le assunzioni verranno effettuate secondo le ordinarie procedure di reclutamento ammesse dalla normativa vigente, compatibilmente con le capacità assunzionali dell'Ente e che, per quanto non modificato con il presente atto, rimane confermata la programmazione, non ancora portata a termine, prevista nella precedente deliberazione;

**3. DI DARE ATTO** che il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2024/2026 e successive variazioni;

**4. DI DARE MANDATO** al Segretario Generale di provvedere alla trasmissione del presente aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026, come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113.

**Inoltre, la Giunta Comunale, valutata l'urgenza imposta dalla necessità di attivare tempestivamente le procedure finalizzate all'assunzione di personale dipendente, con successiva e separata votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge**

## DELIBERA

**di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D. Lgs.vo n° 267 del 18.08.2000.**

*Allegati:*

- *Allegato A) PIAO 2024/2026 Sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2024/2026 – prima modifica;*
- *Allegato B) Parere Revisore dei Conti Fabbisogno personale 2024/2026 – prima modifica;*
  - *Parere tecnico digitale;*
  - *Parere contabile digitale.*

*Rif, Proposta 30 del 05/02/2024*

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
**Nadia Zanchin**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Dr.ssa Ilaria Piattelli**

*Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente documenti ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Eraclea ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.*